RIFORMA DELL'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 27

Organi dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

Gli organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) l'assemblea dei delegati;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei sindaci. Il presidente e i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro possono essere demandate dall'Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. L'Ente e' autorizzato a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dall'assemblea dei delegati.

Versione in vigore dal 25 agosto 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
Estremi	Legge 5 agosto 1991, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-ente-di-previdenza-ed-assistenza-per-i-consulenti-del/art-27-organi-dell-ente-di-previdenza-e-assistenza-per-i-consulenti-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it